

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4133

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LO CURZIO, BERTONI, CASTELLANI
Pierluigi, DANIELE GALDI, CORRAO, RESCAGLIO, DI ORIO,
POLIDORO, ZILIO, ROBOL, VERALDI, BONFIETTI, DIANA
Lino, GIORGIANNI e MONTAGNINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1999

Modifica dell’articolo 348 del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — L'esercizio abusivo della professione è previsto come reato dall'articolo 348 del codice penale che sancisce il fatto con una pena davvero modesta: la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire duecentomila ad un milione.

Appare evidente l'incapacità di tale norma ad avere una qualsiasi efficacia di prevenzione generale, nel senso di indurre i consociati ad astenersi dalla condotta vietata, non fosse altro che per evitare le conseguenti sanzioni.

L'unico deterrente è l'iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, elemento che, però, importa poco a chi giunge ad esercitare una professione senza la richiesta abilitazione dello Stato.

Non sono previste tra l'altro, pene accessorie (come la pubblicazione della sentenza di condanna) che sarebbero efficaci ed opportune sotto ogni profilo.

È chiaro che nell'ambito del disposto in esame possono però rientrare condotte di ben differente gravità: si pensi al provetto sciatore che occasionalmente dia qualche lezione di sci, rispetto, per converso, al «medico» che, magari nemmeno laureato, eserciti malamente tale professione, mettendo in pericolo l'altrui vita.

In tal senso appare prospettabile una riforma dall'articolo 348 del codice penale che punisca più severamente quei fatti che appaiano in effetti più gravi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 348 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Se dal fatto derivano lesioni ad una o più persone, per il solo esercizio abusivo si applica la reclusione da uno a quattro anni.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo».

